

## Istruzioni sul controllo delle dimensioni dei veicoli con impianto di misurazione della sagoma da parte della polizia

(in virtù dell'art. 9 cpv. 2 e 3 OCCS<sup>1</sup>, d'intesa con l'Ufficio federale di metrologia METAS)

### 1. In generale

Le presenti istruzioni regolano il controllo da parte della polizia dell'altezza, della larghezza e della lunghezza di un veicolo o di una combinazione di veicoli per mezzo di un impianto di misurazione della sagoma dotato di scanner a laser.

### 2. Personale incaricato del controllo e della valutazione

(art. 3 O-OCCS-USTRA)

I requisiti per il personale incaricato del controllo e della valutazione si fondano sull'articolo 3 dell'ordinanza dell'USTRA concernente l'ordinanza sul controllo della circolazione stradale<sup>2</sup> (in seguito O-OCCS).

### 3. Sistema di misurazione (impianto di misurazione della sagoma)

#### 3.1 Basi legali

I requisiti per un sistema di misurazione si fondano, conformemente all'articolo 4 O-OCCS, sull'ordinanza sugli strumenti di misurazione<sup>3</sup>.

Gli impianti di misurazione della sagoma sottostanno inoltre all'ordinanza del DFGP sugli strumenti di misura di lunghezza<sup>4</sup>. In particolare devono essere osservati gli articoli 19-22.

#### 3.2 Manutenzione e messa fuori servizio

L'impianto di misurazione sottostà all'obbligo di manutenzione annuale. Se l'utente constata danni o irregolarità al sistema di misurazione, deve mettere l'impianto fuori servizio, indicandolo in modo adeguato, fino a quando non sono eliminati i problemi. Soltanto le imprese produttrici o i rappresentanti autorizzati possono effettuare i lavori di manutenzione e di riparazione. Interventi su parti soggette all'obbligo di calibrazione dell'impianto di misurazione della sagoma, aggiornamenti del software con incidenza sulla funzione e adeguamenti degli impianti e degli apparecchi complementari con incidenza sulla funzione comportano sempre una ricalibrazione al termine dei lavori. Il cambio di parti soggette all'obbligo di calibrazione richiede una nuova calibrazione iniziale. La sostituzione di parti sottoposte a calibrazione comporta una nuova prima calibrazione. Aggiornamenti di software e adeguamenti che prevedono l'installazione di apparecchi complementari con incidenza sulla funzione devono essere previamente autorizzati. I sistemi di misurazione e gli ap-

<sup>1</sup> Ordinanza del 28 marzo 2007 sul controllo della circolazione stradale (RS 741.013)

<sup>2</sup> Ordinanza dell'USTRA concernente l'ordinanza sul controllo della circolazione stradale del gg.mm.aaaa (RS 741.xxx)

<sup>3</sup> Ordinanza del 15 febbraio 2006 sugli strumenti di misurazione (RS 941.210)

<sup>4</sup> Ordinanza del DFGP del 19 marzo 2006 sugli strumenti di misura di lunghezza (RS 941.201)

parecchi complementari non possono essere modificati. L'utente è tenuto a controllare periodicamente la regolarità dell'impianto.

Se durante una misurazione sorgono dubbi circa la precisione di misurazione l'impianto deve essere messo fuori servizio immediatamente. In questo caso risultano nulli tutti i valori misurati dall'ultimo avviamento dell'impianto. Nel caso di dubbi, devono essere consultati gli specialisti di METAS, della ditta produttrice o di un rappresentante autorizzato.

#### 4. Esecuzione e procedura

L'impianto di misurazione della sagoma rileva l'altezza, la larghezza e la lunghezza massima dei veicoli. Esso individua le parti sporgenti e permette di escludere quelle di cui all'articolo 38 capoversi 1 e 1<sup>bis</sup> OETV<sup>5</sup> dai risultati di misurazione.

##### 4.1 Altezza (art. 66 ONC<sup>6</sup> e art. 38 cpv. 1<sup>ter</sup> OETV)

Durante la procedura di misurazione la parte superiore del veicolo (ad es. telone, carico) non deve essere ricoperta di neve, ghiaccio ecc. Nel caso di veicoli con sospensione pneumatica, la misurazione avviene in posizione normale (posizione di marcia). Inoltre, il veicolo è misurato così come giunge sul posto di misurazione (ad es. incl. camere d'aria gonfiate ad azionamento pneumatico per impedire la formazione di ghiaccio sui teloni del veicolo).

##### 4.2 Larghezza (art. 64, 73 cpv. 2 ONC e art. 38 cpv. 1<sup>bis</sup> OETV)

Nel caso di un carico sporgente lateralmente è misurato il punto più largo del carico. Quando il carico è eccessivamente largo soltanto in singoli punti, il personale di controllo deve individuare la causa, valutare e, se necessario, adottare le misure adeguate (ad es. carico fissato male e, di conseguenza, sporgente solo unilateralmente, telaio del telone curvo, mancanza di un'autorizzazione speciale per carichi eccessivamente larghi in singoli punti ecc.).

##### 4.3 Lunghezza (art. 65, 73 cpv. 3 ONC e art. 38 cpv. 1 OETV)

L'impianto di misurazione della sagoma rileva la lunghezza più esterna di un singolo veicolo o di una combinazione di veicoli; in questo contesto, va osservato quanto segue:

- a. Combinazione di veicoli: se sussiste il sospetto che il veicolo trainante e/o il rimorchio siano troppo lunghi, è necessario misurarli separatamente. È possibile misurare entrambe le parti manualmente (ad es. con un metro a nastro) oppure il veicolo trainante senza rimorchio nell'impianto di misurazione della sagoma e il rimorchio manualmente.
- b. Carico sporgente: la parte di carico sporgente anteriormente a contare dal centro del dispositivo di guida oppure sporgente posteriormente a contare dal centro dell'asse posteriore oppure dal centro di rotazione degli assi posteriori (cfr. art. 73 cpv. 3 ONC) deve essere misurato manualmente. Se il carico sporgente o le parti rilevanti del veicolo se-

<sup>5</sup> Ordinanza del 19.06.1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (RS 741.41)

<sup>6</sup> Ordinanza del 13.11.1962 sulle norme della circolazione stradale (RS 741.11)

condo l'articolo 38 capoverso 1 OETV sono inequivocabilmente accer-  
tabili e misurabili con l'impianto di misurazione della sagoma a partire  
dalla fine estrema del veicolo, la misurazione della lunghezza può es-  
sere fatta con tale impianto.

- c. Bisarca: sia le lunghezze dei veicoli che la sporgenza del carico devo-  
no essere misurate manualmente.

## 5. **Correzione del valore misurato** (art. 18 O-OCCS)

La correzione del valore misurato si fonda sull'articolo 18 O-OCCS.

Non si applica in caso di eventuali misurazioni manuali complementari.

Determinante per il perseguimento di un'infrazione è il rispettivo valore misurato dopo effettuazione della pertinente correzione del valore misurato. È consentita la correzione automatica del valore misurato con il software autorizzato. Il valore correttivo applicato deve essere sempre documentato in modo trasparente.

## 6. **Verbale di misurazione**

Tutti i controlli dei veicoli, effettuati da parte della polizia negli impianti di misurazione della sagoma, che portano al perseguimento di un'infrazione, devono essere documentati in un verbale di misurazione che presenta almeno le seguenti indicazioni:

- data, ora e luogo della misurazione
- indicazione dell'impianto di misurazione della sagoma, incl. numero METAS
- data dell'ultima calibrazione
- tipo e targa del veicolo o della combinazione di veicoli controllato/a
- altezza, larghezza, lunghezza massime consentite del veicolo o della combinazione di veicoli controllato/a
- valori rilevati con l'impianto di misurazione della sagoma ed eventuali misurazioni manuali complementari
- entità del valore correttivo (secondo art. 18 O-OCCS)
- nome della persona responsabile del controllo
- firma della persona responsabile del controllo.

## 7. **Abrogazione**

Le presenti istruzioni sostituiscono le istruzioni del 22 dicembre 2006 sul controllo delle dimensioni dei veicoli con impianti di misurazione della sagoma da parte della polizia.

## 8. **Entrata in vigore**

Le presenti istruzioni entrano in vigore il 1° luglio 2008.